

Sommario

Titolo I.....	2
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA.....	2
Articolo 1 Denominazione.....	2
Articolo 2 Sede.....	2
Articolo 3 Oggetto sociale.....	2
Titolo II.....	3
CAPITALE.....	3
Articolo 5 Capitale sociale e individuazione del socio unico.....	3
Titolo III.....	3
ASSEMBLEA – AMMINISTRATORE UNICO –COLLEGIO SINDACALE.....	3
Articolo 6 Assemblea.....	3
Articolo 7 Amministratore unico.....	4
Articolo 8 Poteri dell'amministratore unico.....	4
Articolo 9 Collegio Sindacale e Revisore Legale.....	4
Titolo IV.....	5
CONTROLLO GESTIONALE E FINANZIARIO DELLA REGIONE TOSCANA.....	5
Articolo 10 Potere di controllo della Regione Toscana.....	5
Titolo V.....	5
BILANCIO.....	5
Articolo 11 Esercizio sociale e bilancio preventivo e consuntivo.....	5
Titolo VI.....	6
NORME FINALI E DI RINVIO.....	6
Articolo 12 Rappresentanza in giudizio.....	6
Articolo 13 Disposizioni transitorie.....	6
Articolo 14 Disposizione finale.....	6

STATUTO SVILUPPO TOSCANA SPA

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 Denominazione

È costituita la società per azioni denominata "SVILUPPO TOSCANA S.p.A."

Articolo 2 Sede

1. La società ha sede legale e amministrativa in Firenze.

2. L'Assemblea dei soci potrà deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede legale o istituire o sopprimere sedi secondarie; l'Amministratore Unico potrà modificare la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative

Articolo 3 Oggetto sociale

1. La società Sviluppo Toscana spa opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione, comunitaria e statale, in materia di "in house providing" di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale:

1.1. attività considerate istituzionali dalla Regione Toscana e svolte con carattere di continuità in attuazione degli atti di programmazione regionale ed europea:

a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;

b) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario, alle imprese e agli enti pubblici;

c) funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento di programmi regionali cofinanziati con fondi strutturali europei;

d) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, ivi comprese azioni di internazionalizzazione;

e) informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo dei programmi regionali cofinanziati dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

f) informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i sistemi informativi regionali per la gestione degli aiuti di stato e il sistema del registro nazionale aiuti di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

1.2. attività considerate istituzionali dalla Regione Toscana e svolte con carattere non continuativo:

a) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;

b) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di

STATUTO SVILUPPO TOSCANA SPA

trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica;

c) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale;

2. La società svolge le attività di cui al comma precedente prioritariamente in attuazione del Piano delle attività previsto dall'articolo 3 bis della L.R. 28/2008, nel rispetto degli indirizzi per la gestione impartiti dalla Regione Toscana, per un valore di fatturato oltre l'ottanta per cento di quello complessivo della società.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3. La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

Articolo 4 Durata

La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

Titolo II

CAPITALE

Articolo 5 Capitale sociale e individuazione del socio unico

1. Il capitale sociale è di euro 15.323.154,00 (quindicimilionitrecentoventitremilacentocinquanta quattro/00), diviso in numero di 300.454 (trecentomilaquattrocentocinquantaquattro) azioni nominative del valore nominale di euro 51,00 (cinquantuno/00) ciascuna.

2. La partecipazione azionaria appartiene interamente alla Regione Toscana e non è cedibile. Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione totalitaria della Regione Toscana, la Società si scioglie a norma dell'art. 2484 n. 7 del codice civile.

3. La società potrà acquisire dal socio Regione Toscana finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Titolo III

ASSEMBLEA – AMMINISTRATORE UNICO –COLLEGIO SINDACALE

Articolo 6 Assemblea

1. La Regione Toscana partecipa all'Assemblea in qualità di socio unico con le modalità stabilite dalla L.R. 20 aprile 2008, n. 20.

STATUTO SVILUPPO TOSCANA SPA

2. L'Assemblea viene convocata dall'Amministratore almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo, tale termine può essere elevato a 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dall'art. 2364, c. 2 del Codice civile.

3. L'Assemblea è inoltre convocata quando ne è fatta richiesta dal socio unico.

4. E' fatto divieto all'assemblea l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

5. L'Assemblea viene convocata dall'Amministratore con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, fatta pervenire ai soci al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica risultanti dal libro soci.

Articolo 7 Amministratore unico

1. La società è amministrata da un Amministratore unico con funzioni di direzione della Società.

2. L'Amministratore unico è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

3. L'Assemblea determina l'ammontare del compenso e la durata della nomina dell'Amministratore ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 3 bis della L.R. 28/2008.

4. Il contratto dell'Amministratore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale per i motivi di cui all'art. 15, comma 4, della L.R. 5/2008 e all'art. 6 comma 3 quater della L.R. 28/2008.

5. Non è consentita la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Articolo 8 Poteri dell'amministratore unico

1. L'Amministratore unico amministra la società. L'Amministratore unico può nominare procuratori ad negotia, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, nell'ambito della gestione ordinaria.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Amministratore osserva quanto stabilito nella Convenzione Quadro afferente il Piano di Attività annuale, stipulata con la Giunta Regionale.

2. All'Amministratore unico spetta la rappresentanza legale della società.

Articolo 9 Collegio Sindacale e Revisore Legale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale della Toscana che, nell'atto di nomina, ne stabilisce il compenso.

2. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dagli art. 2403 e ss. del c.c. ed effettua il controllo sugli atti di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Il Collegio Sindacale effettua il controllo del rispetto da parte della Società delle norme di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali. La revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale esterno, che può essere una persona fisica o una società di revisione regolarmente iscritta presso la sezione A del Registro dei Revisori Legali tenuto a cura del Ministero

STATUTO SVILUPPO TOSCANA SPA

dell'economia e delle Finanze.

4. I componenti del collegio sindacale sono nominati nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012 n. 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011).

Titolo IV

CONTROLLO GESTIONALE E FINANZIARIO DELLA REGIONE TOSCANA

Articolo 10 Potere di controllo della Regione Toscana

1. L'Amministratore Unico, entro il termine di 5 (cinque) giorni dall'avvenuto controllo da parte del collegio sindacale, sottopone al controllo della Giunta Regionale gli atti di partecipazione ai programmi comunitari e nazionali, gli atti di gestione straordinaria del patrimonio, gli atti relativi alla dotazione organica e i contratti di consulenza, gli atti di modifica della sede legale e di istituzione e soppressione di unità locali operative, nonché tutti gli atti indicati nella Convenzione Quadro previsti dall'articolo 5, comma 5, della legge 28/2008
2. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti alle prescrizioni del piano e agli indirizzi impartiti in ordine alla gestione della società.
3. La Giunta Regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere si intende comunque espresso.
4. Nel caso di parere negativo l'Amministratore deve adeguarsi alle prescrizioni e agli indirizzi indicati nel parere della Giunta Regionale.
5. L'Amministratore è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, lo svolgimento di ispezioni e controlli presso la sede della Società da parte della Regione Toscana.

Titolo V

BILANCIO

Articolo 11 Esercizio sociale e bilancio preventivo e consuntivo

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo, redatto dall'Amministratore, corredato dalla relazione del collegio sindacale, deve essere sottoposto entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento alla Regione Toscana che entro il 31 dicembre deve esprimere assenso preventivo.
3. Il parere negativo sul bilancio preventivo di cui al comma 2 comporta il rinvio dell'atto all'Amministratore unico ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi indicati nel parere stesso.
4. L'Amministratore redige un report costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione del piano delle

STATUTO SVILUPPO TOSCANA SPA

attività impartite dalla Regione. Il report viene trasmesso direttamente alla Regione entro il 30 luglio di ciascun anno.

Titolo VI

NORME FINALI E DI RINVIO

Articolo 12 Rappresentanza in giudizio

La Società si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 ("Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale").

Articolo 13 Disposizioni transitorie

Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto continuano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 14 Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.